

Deliberazione del Consiglio comunale n. del 07.10.2015

OGGETTO: RITIRO IN AUTOTELA (ANNULLAMENTO / REVOCA) DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 08.04.2014 RELATIVA AL P.U.A. DENOMINATO “CAMPARDONE” – AMBITO B E CONVALIDA AI SENSI DELL’ART. 6 LEGGE N. 249/1968 DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 23.07.2014 E N. 123 DEL 17.12.2014 DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE N. 11/2014

Il Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 08.04.2014 ad oggetto “Approvazione variante e nuovo schema di convenzione del P.U.A. denominato Campardone – ambito B approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4 marzo 2008”;

Premessa la seguente relazione del Vice Sindaco tesa ad illustrare la situazione venutasi a creare a seguito della mancata stipula ad oggi della convenzione relativa al PUA in oggetto, che risale, quanto ad approvazione, ancora al 2008.

* * *

«Singolare vicenda quella di cui ci occupiamo, perché in fatto credo non si sia mai verificato che una lottizzazione non “parte” dopo tanti anni.

Le ragioni possono essere molteplici, ma non si può non rilevare che i problemi erano soprattutto interni alla compagine dei lottizzanti, aggravati da ultimo dalla crisi economica generale che ha reso più difficile dar corso ad iniziative imprenditoriali pur “sentite” da molto tempo dall’imprenditoria locale.

Questa Amministrazione deve dare atto che l’Amministrazione precedente non ha mancato di tentare di risolvere il problema, dando corso anche a non poche ‘concessioni’, come quella di rinunciare al “contributo volontario” di € 120.000,00 (che avrebbe dovuto “compensare” la mancata realizzazione di opere fuori ambito prevista in origine dal P.U.A. approvato), oltre che alla realizzazione di parte delle infrastrutture di collegamento con la viabilità esistente, anche queste previste dal P.U.A. approvato.

Per altro, sembrava che la difficoltà principale da superare fosse costituita dal peso finanziario delle garanzie fideiussorie e dal costo della rotatoria, che i lottizzanti ritenevano inutile aggravio di costi in un’iniziativa che doveva finalmente decollare pur in tempi difficili.

Agli atti vi è prova di una consistente attività tra l’Amministrazione, anche a mezzo del proprio legale di fiducia, ed i lottizzanti, che si è (almeno formalmente) conclusa sul piano amministrativo con l’approvazione, all’ultima seduta utile del Consiglio Comunale della precedente tornata amministrativa, di una Variante al PUA che aveva accolto sostanzialmente l’ulteriore proposta presentata dai lottizzanti, di suddividere – in base alle ragioni di urgenza dell’intervento – il P.d.L. in tre stralci, l’ultimo dei quali finalizzato alla realizzazione della rotatoria, ma in realtà destinato a rimanere solo “sulla carta” in quanto, sempre per assecondare le richieste di economia (risparmi sui costi), la ridetta opera non sarebbe stata in realtà realizzata dai lottizzanti (modifica, va detto, per altro non condivisa dall’Ufficio tecnico, il quale riteneva – v. nota 18.03.2014 (**allegato 1** alla presente) – necessaria l’esecuzione della rotatoria a

garantire la migliore funzionalità del nuovo ambito produttivo sotto il punto di vista viabilistico).

Appena insediata, questa Amministrazione ha subito dichiarato – in forma assai trasparente – di non condividere tale ultima scelta pianificatoria, sospendendo in data 23.07.2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67, gli effetti della deliberazione consiliare n. 11/2014 (atto quest'ultimo impugnato al T.A.R. da Ormet Spa, ditta che ha altresì impugnato la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 17.12.2014 di sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 11/2014).

Nella deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2014, da intendersi qui per integralmente riportata e condivisa, si rilevava infatti:

“La precedente Amministrazione non ha mancato di “venire incontro” ai “desiderata” dei lottizzanti, tentando di ridurre, per un certo verso, il peso economico dell'intervento, che, all'evidenza, costituisce il principale motivo del ritardo nel dar concreto corso all'iniziativa, peraltro introducendo nel testo della stipulanda convenzione dei correttivi in tema di “serietà” delle richieste garanzie fideiussorie.

Ciò ha dato luogo – come risulta agli atti – ad una complessa trattativa volta a venire incontro anche alla richiesta dei lottizzanti di rendere meno gravoso il peso delle garanzie, il tutto senza dimenticare che l'interesse primario del Comune è non solo quello di pianificare, ma anche di “controllare” che nel caso in cui privati non siano in grado di dare piena/corretta attuazione alle previsioni del SUA, il Comune possa – escutendo le garanzie fideiussorie presentate dai lottizzanti – sopportare il peso/onere dell'intervento pubblico sostitutivo/correttivo.

Da ultimo, la passata Amministrazione, allo scopo di venire ulteriormente incontro alle esigenze dei lottizzanti, ha accolto la loro richiesta, presentata al prot. 2443 del 17.03.2014, di suddividere l'intervento in tre stralci funzionali, in modo da poter sbloccare le necessità operative più urgenti, di fatto peraltro accettando – all'evidente scopo di ridurre il peso di fatto del carico urbanizzatorio – la radicale modifica infrastrutturale, eliminando in sostanza la previsione della realizzazione dell'unica originaria infrastruttura viaria prevista, che comprendeva una rotatoria, per sostituirla con un'unica strada di allacciamento alla pubblica viabilità (Via Pertini), strada da ricavarsi nell'Ambito A del P. di L., ambito escluso dall'originaria configurazione del SUA, e quindi da lottizzare successivamente.

Tale fatto non può non indurre l'attuale Amministrazione ad un approfondimento/ripensamento di questa scelta riduttiva, che appare ictu oculi peggiorativa della primitiva impostazione, e, quantomeno in prima battuta, della “qualità progettuale” dello stesso SUA.

Invero, a parte le perplessità sulla nuova scelta come sopra riduttiva, espresse dallo stesso Ufficio comunale competente, emerge subito un dato significativo ai fini della tutela del pubblico interesse, e cioè che a fronte del notevole risparmio di spesa conseguente alla mancata realizzazione di tale viabilità, il Comune dovrà assumersi l'onere dell'esproprio della parte dell'Ambito A (comparto che si è per di più ritenuto di stralciare anche sotto il punto di vista urbanistico, trasformandolo da ZTO D a ZTO E, e ciò anche a seguito di mancato interesse all'edificazione da parte della proprietà) che dovrebbe essere interessata dalla realizzazione della nuova strada di collegamento alla pubblica viabilità sostitutiva dell'altra (ed unica!) prevista nel SUA approvato e dallo stesso strumento urbanistico generale vigente.

Inoltre, dal testo attuale dello schema di convenzione, quale ad oggi risulta approvato, ma, come detto, ancora non stipulato, non appare chiaramente spiegata la sorte delle opere di urbanizzazione, diverse ed ulteriori rispetto alla strada (con relativa rotatoria) come sopra di fatto stralciata, rendendo possibili futuri contrasti con gli stessi lottizzanti in sede applicativa.

Questa Amministrazione non può quindi, a fronte del ritardo di anni e dell'ultima recente "accelerata" dell'iter della pratica, accettare supinamente tale modificata impostazione come un "fatto compiuto", tanto più che le sempre minori risorse disponibili da parte degli enti locali rendono necessarie scelte rassicuranti sotto ogni altro ulteriore profilo, in primis quello della spesa pubblica.

Tutto ciò appare ulteriormente confermato dal fatto che dagli atti risulta necessaria la presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione lottizzatoria, di un progetto esecutivo da parte dei lottizzanti, adempimento che appare quindi, per la sua delicatezza, necessariamente ed ulteriormente impegnativo per i lottizzanti e per l'Amministrazione, anche a fronte della verifica della congruità dei prezzi esposti nel progetto lottizzatorio alla luce dei prezzi attuali di mercato".

Nella stessa delibera di G.C. 67/2014 si evidenziava, altresì, l'esistenza di "ulteriori aspetti che per ora non sembrano sufficientemente chiariti all'interno dello schema di convenzione, come quello relativo all'attribuzione dell'onere del canone di concessione demaniale, nonché per chiarire ogni altro possibile aspetto tecnico, quale quello degli scarichi, da ritenersi importante non meno dell'aspetto viabilistico del PUA".

Successivamente, tra il Comune e i lottizzanti si sono tenuti diversi incontri e sono state discusse le varie problematiche del PUA, non ultima quella della competenza professionale dell'architetto progettista, in quanto l'intero progetto del P.U.A. Campardone (incluse le opere di urbanizzazione) è stato redatto da un professionista architetto, e non da un ingegnere, come risulta ormai necessario secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza Amministrativa.

Si richiama, in particolare, la nota 20.10.2014 dell'Ufficio Tecnico, (**allegato 2** alla presente) già richiamata nella delibera di Giunta Comunale n. 110 del 16.09.2015 con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento di cui alla presente proposta di deliberazione.

Tutta la copiosa relativa corrispondenza è conservata agli atti.

Senonché, in sede di conclusione delle verifiche effettuate prima di procedere oltre, è emerso un problema non da poco, e cioè che l'Ufficio Tecnico ha ritenuto di dover insistere sulla richiesta di presentazione, da parte dei lottizzanti, di un "progetto esecutivo", firmato da un ingegnere, in modo da integrare la documentazione agli atti del PUA, e ciò anche per la miglior tutela del pubblico interesse allo scopo di poter avere a disposizione "costi" aggiornati di tutte le infrastrutture, con conseguente adeguamento del quantum delle garanzie fideiussorie.

In tale riesame degli elaborati, disposto allo scopo di poter predisporre atti che potessero dirsi immuni da difetti/carenze di istruttoria, ed assicurare quindi al Comune la acquisizione di garanzie fideiussorie effettivamente adeguate all'attualità, è emersa una ulteriore gravissima lacuna istruttoria, e cioè che quasi tutti i pareri resi dai vari enti, ovviamente necessari per legge - e che debbono essere acquisiti entro il

termine della procedura, e cioè prima della formale approvazione, e non certo dopo la conclusione dello stesso procedimento - non erano e non sono in realtà utilizzabili, vuoi perché “datati” al 2007, vuoi perché da ritenersi “non pareri” in quanto mancanti di adeguata progettazione esecutiva, sia perché scaduti, sia perché condizionati a integrazioni mai presentate da parte di chi di dovere. In palese contrasto con quanto invece si legge alle pagine 6 e 7 della bozza di convenzione approvata con delibera consiliare n. 11/2014 (**allegato 3** alla presente).

Tutto ciò è stato esaurientemente scritto dal Tecnico Comunale nella nota 27.07.2015, prot. 7316, che viene allegata alla presente (**allegato 4**) per farne parte sostanziale ed integrante, e che costituisce la fonte delle ragioni in forza delle quali la Giunta chiede a questo Consiglio Comunale di ritirare in via di autotutela (annullamento/revoca) la deliberazione consiliare n. 11/2014, in modo da poter riprendere “un percorso virtuoso” che nel più breve tempo possibile consenta di adottare una nuova deliberazione di approvazione di un PUA che possa finalmente essere attuato senza rischio di seri intralci in corso di successiva esecuzione.

Ovviamente occorrerà anche la volontà dei privati di prendere atto delle criticità di cui sopra, perché ognuno, (e cioè parte pubblica e parti private), deve assumersi le proprie responsabilità, tenuto conto che il PUA non è un’operazione speculativa o un modo di venire incontro e/o risolvere più varie esigenze delle relative proprietà, ma è uno dei mezzi, anzi, è il più importante dei mezzi/strumenti che la legislazione ha introdotto per dar corso alla concreta realizzazione degli interventi ritenuti in sede di superiore pianificazione necessari/indispensabili per l’attuazione del Piano Regolatore.

Chiediamo quindi al Consiglio Comunale di condividere quanto proposto dalla Giunta con deliberazione n. 110/2015 ai fini del ritiro in autotutela della deliberazione consiliare n. 11/2014, dando atto che nella citata deliberazione di Giunta sono state esplicitate le ragioni che hanno indotto la Giunta a proporre il ritiro di cui sopra, per poter così ripartire nell’iter approvativo del PUA “con il piede giusto”, emendando i vizi di natura istruttoria emersi, e aggiornando la cartografia approvata con la deliberazione consiliare n. 11/2014, in quanto le modifiche apportate con la Variante al PUA non sono state condivise da questa Amministrazione (perché contrarie all’interesse pubblico) e neppure da una parte dei lottizzanti, come ricordato sempre nella succitata deliberazione di Giunta n. 110/2015.

Risulta quanto mai opportuno richiamare, anche in questa sede, il contenuto della nota 12.01.2015 prot. n. 368 del 14.01.2015 allegata alla succitata delibera di G.C. n. 110 del 16.09.2015 a firma di tutte le ditte lottizzanti all’infuori di Ormet S.p.a. (**allegato 5** alla presente).

In tale nota infatti le stesse parti private:

- da un lato, hanno evidenziato “l’impossibilità di procedere con l’istruttoria del progetto presentato ed approvato in Consiglio Comunale in data 08.04.2014, dovuta, a nostro avviso” – si legge – “ad una profonda incongruenza tra quanto descritto negli elaborati di progetto definiti fin nei dettagli esecutivi e quanto invece descritto sommariamente nello schema di convenzione”, incongruenza “dovuta sostanzialmente ad un ‘frettoloso’ e superficiale accoglimento delle nostre richieste avanzate con nota del 14.03.2014”.

- per altro verso, hanno proposto di “rivedere il testo della convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 08.04.2014 ‘riallineandolo’ al progetto esecutivo allegato, approvato nello stesso

contesto”

Pertanto, il procedimento in oggetto è stato avviato con nota 17.09.2015, prot. n. 9083, trasmessa a tutti gli interessati, assegnando il termine di 8 giorni, e cioè fino alle ore 12.00 del 25.09.2015, per formulare le eventuali osservazioni, e autoassegnando in fatto lo stesso termine all’Amministrazione per concludere il procedimento, in quanto il Consiglio Comunale è stato convocato per il 07.10.2015.

Si dà atto - a tal proposito - che nessuna osservazione è stata presentata in termini; solo Ormet Spa in data 25.09.2015 ha chiesto che venisse concessa una proroga “congrua”, istanza che il Tecnico Comunale, Responsabile del Procedimento, non ha concesso con nota di pari data, facendo presente che quanto addotto per giustificare la richiesta di adozione dell’atto di ritiro era già noto alle parti quanto meno dal momento del ricevimento della nota prot. 7316 del 27.07.2015 del Tecnico Comunale, cui ha fatto seguito una animata riunione in Municipio con tutti gli effettivi diretti interessati (ad eccezione di DESA Srl).

Va altresì detto, per chiudere il discorso “partecipazioni” e “contraddittorio” (adempimenti ritenuti necessari dall’Amministrazione e non solo e non tanto perché obbligatori per legge, ma perché indispensabili per una corretta dialettica tra P.A. e cittadini), che in data 22.09.2015 tutti i lottizzanti, (e quindi compresa ORMET Spa), hanno protocollato una nota – che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**allegato 6**) – avente ad oggetto ”Pua ‘Campardone’ – Determinazione dei lottizzanti à seguito della riunione del 9 settembre con l’Amministrazione Comunale” a mezzo della quale espongono le loro “determinazioni” per il completamento dell’iter del PUA.

Orbene, dalla prima lettura di tale documento, emerge che viene condivisa – da parte degli stessi lottizzanti - la necessità di:

“1. Acquisizione/aggiornamento dei pareri degli enti

“3. Approvazione del PUA Campardone

“6. Progetto esecutivo ed inizio lavori

dando quindi per assodato che:

- a) i pareri degli Enti – ovviamente quelli che ad oggi non possono essere ritenuti “esistenti” – dovranno essere acquisiti/riacquisiti;
- b) il PUA dovrà essere nuovamente approvato, a prescindere dal fatto che la deliberazione consigliere n. 11/2014 venga o meno ritirata in autotutela;
- c) il “progetto esecutivo” non esiste agli atti, essendone posticipata la presentazione dopo l’approvazione del PUA Campardone, e quindi solo prima di dar corso ai lavori.

Questa Amministrazione ritiene che quanto sopra costituisca, da parte di tutti i lottizzanti, pieno riconoscimento che negli atti, ad oggi approvati del PUA, vi siano non poche irregolarità mai emerse nella sede istruttoria, e che quindi regolarizzare ciò che ad oggi risulta oggettivamente non corretto, carente in via istruttoria e così via, sia del tutto doveroso non solo perché la P.A. deve, istituzionalmente, fare atti legittimi sotto il profilo formale, ma deve anche operare alla luce dei principi che regolano – in vista del pubblico interesse – la corretta attuazione della pianificazione urbanistico/edilizia, e non ultimo,

deve operare per la corretta gestione delle varie risorse sul piano economico, onde evitare ogni possibile eventuale, nel futuro, verificarsi di danno erariale.

Da ultimo, per chiarire le intenzioni di questa Amministrazione, si impongono alcune ulteriori riflessioni in punto pubblico interesse .

Anzitutto va detto che non si “getta alle ortiche” il PUA, ma si vuole farlo ripartire “con il piede giusto”, emendandolo dai vizi “in procedendo” che sono emersi, essendo il piano ancora in fase di formazione.

Non è infatti conforme al pubblico interesse “convenzionare” un PUA nel quale i “costi” non sono supportati da un “progetto esecutivo” corredato ed adeguato ai necessari pareri degli enti: i costi sarebbero aleatori e le opere, di fatto, non realizzabili dall’ente pubblico con l’escussione delle fideiussioni nell’ipotesi in cui i privati si rendessero inadempienti.

Ragioni, queste, di per sé sufficienti (ove si consideri che le garanzie sono per legge richieste a tutela della P.A.) per superare ogni obiezione in punto “interesse pubblico” e “affidamento” delle parti private, considerato altresì che la corretta attuazione del PUA non può essere condizionata da situazioni contingenti di difficoltà o altro eventualmente esistente all’interno della compagine dei lottizzanti.

Questa Amministrazione pertanto intende procedere per gradi e, visto che la richiesta di metter mano al Piano era partita anche da parte degli stessi lottizzanti (v. nota 12.01.2015 prot. n. 368) e che quanto da ultimo approvato (dalla precedente Amministrazione) in data 08.04.2014 non risultava più condivisibile, come più sopra più volte ricordato, si ribadisce che ora si intende ritirare in autotutela, per il momento, solo l’approvazione della Variante al PUA come sopra ricordata, riprendendo quindi l’iter procedurale in modo corretto e trasparente, e ciò potrà aver luogo solo con l’acquisizione dei “pareri” ad oggi inesistenti (v. nota 27.07.2015 Ufficio Tecnico), e con la approvazione di un vero e proprio “progetto esecutivo” a firma di un ingegnere.

Nell’occasione potranno essere puntualizzate – mettendo mano, si spera, per l’ultima volta alle carte – le ultime questioni sul tappeto, quali la quantità di riduzione dello standard, tenendo conto dei “desiderata” degli stessi lottizzanti, ovviamente nei limiti della “possibilità”, “legittimità” e “sostenibilità”, e quant’altro necessiti in vista della migliore riuscita dell’iniziativa lottizzatoria in questione ».

* * *

Preso atto della relazione che precede e ritenuto di condividerla approvando e, ove occorre, ratificando l’operato della Giunta con riguardo all’iniziativa di avviare il procedimento di ritiro in autotutela della deliberazione consiliare n. 11/2014 in oggetto;

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.04.2014 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 23.07.2014, con cui è stata disposta una prima sospensione ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, della Legge 241/1990 dell’efficacia della Variante al P.U.A. denominato “Campardone” – Ambito B, approvata con atto di Consiglio comunale n. 11 del 08.04.2014;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 17.12.2014, con cui è stata disposta una nuova sospensione ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, della Legge 241/1990 dell’efficacia della

stessa Variante al P.U.A.;

- la nota 12.01.2015 prot. n. 368 presentata da una parte dei lottizzanti, nota richiamata anche nelle premesse della deliberazione di G.C. n. 110/2015;

Preso atto e confermata, per le ragioni sovra esposte, la volontà dell'Amministrazione – supportata dalle richieste dei lottizzanti – di rivedere la variante all'originario PUA approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 04.03.2008;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2015 e la successiva nota 17.06.2015, prot. n. 9083 di avvio del presente procedimento;

Richiamati:

- il contenuto delle deliberazioni di Giunta n. 67/2014 e n. 123/2014 che si intende qui integralmente richiamato;
- la nota 20.10.2014 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- il successivo carteggio intercorso tra l'Amministrazione ed i lottizzanti in ordine alla conclusione dell'iter formativo del PUA;

Ricordata ed allegata alla presente in modo da farne parte integrante e sostanziale la nota 27.07.2015 prot. n. 7316 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Dato atto:

- che il progettista del PUA ha più volte formalmente ribadito che il progetto delle infrastrutture del PUA ad oggi in atti deve intendersi quale “progetto esecutivo” a norma della legislazione in vigore;
- che tale assunto non può essere condiviso alla luce delle considerazioni contenute nella documentazione sopra richiamata e, da ultimo, della nota a firma dei lottizzanti acquisita al prot. n. 9267 del 22.09.2015 (cfr. all. 6 – punto 6);

Rilevato che le carenze istruttorie in ordine ad una parte dei pareri obbligatori e la mancanza agli atti sinora presentati dalle parti ed approvati da questa Amministrazione del “progetto esecutivo” inficiano alla radice il computo metrico in atti – necessariamente da aggiornare – i cui importi non possono dare alcuna certezza circa l'effettiva spesa/costo delle infrastrutture, con conseguente impossibilità di chiedere/ottenere garanzie fideiussorie serie ed aderenti alla realtà fattuale, e dunque di poter utilmente procedere alla stipula di una convenzione attuativa del PUA che sia conforme al pubblico interesse e tuteli il Comune, elidendo alla radice ogni possibilità di futuro danno erariale;

Ritenuto che per quanto sopra sussistono fondati motivi di pubblico interesse ad annullare/revocare, per ragioni sia di legittimità che di merito, la deliberazione consiliare n. 11 del 08.04.2014;

Ribadita la volontà di procedere, nell'iter conclusivo del PUA una volta eliminati i vizi ut supra all'approvazione di un progetto di PUA i cui elaborati risultino conformi – per quanto sopra detto – a legge e comunque condivisi da questa Amministrazione, la quale peraltro ritiene di dover confermare il principio secondo cui l'interesse pubblico all'attuazione del PUA non può essere condizionato da situazioni contingenti di difficoltà o altro eventualmente esistente all'interno della compagine dei lottizzanti;

Considerato altresì:

- che la sospensione dell'efficacia della delibera consiliare n. 11/2014, analogamente al ritiro del provvedimento in autotutela, rientra nella competenza dell'Organo Consiliare;
- che il vigente ordinamento consente espressamente la convalida di atti assunti da organi non competenti, e ciò sia ai sensi dell'art. 6 della Legge 18.03.1968, n. 249, che così recita: "Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale", sia ai sensi dell'art. 21 nonies comma 2 della L. 07.08.1990, n. 241, che così recita: "È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile sussistendone le ragioni di interesse pubblico e dentro un termine ragionevole";
- che alla luce di quanto sopra la convalida delle delibere di Giunta n. 67/2014 e n. 123/2014 può essere effettuata utilmente, sussistendo entrambi i requisiti sopracitati per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza;
- che pertanto questo Consiglio è nella pienezza dei poteri di ratificare gli atti come sopra adottati dalla Giunta Comunale;

Ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del deliberato di cui in appresso;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile della 2^a Area – Tecnica, vigilanza e pubblica sicurezza;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi-Finanziari;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

- Presenti: n.
- Votanti: n.
- Favorevoli: n.
- Contrari: n.
- Astenuti: n.

Delibera

- 1) **Di dare atto** che le premesse che precedono e la documentazione sopra richiamata anche se non allegata alla presente deliberazione, sono approvate e costituiscono la motivazione per l'adozione dell'atto di ritiro come segue al punto 3;
- 2) **Di ratificare**, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6 della Legge 18.03.1968, n. 249 e dell'art. 21 nonies comma 2 della L. 241/1990, la delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 23.07.2014 all'oggetto "P.D.L. 'Campardone' - Ambito B approvato in data 04.03.2008 e variato con deliberazione consiliare n. 11 del 08.04.2014, cui non ha fatto seguito la stipula della relativa convenzione di lottizzazione, nonché, per quanto occorra, la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 16.09.2015. Criticità, per quanto concerne la previsioni di natura pubblicistica, di alcune delle varianti approvate meritevoli di ulteriore verifica e/o approfondimento da parte dell'Amministrazione. Atto d'indirizzo relativo alla sospensione ex art. 21 quater legge 241/1990

degli effetti dell'approvazione della variante al PUA" e la delibera di Giunta Comunale n. 123 in data 17.12.2014 con cui è stata disposta una nuova sospensione;

- 3) **Di ritirare**, alla luce di quanto sopra, in via di autotutela, e quindi di annullare/revocare la deliberazione consiliare n. 11 del 08.04.2014;
- 4) **Di impegnare** la Giunta e l'Ufficio, per quanto di rispettiva competenza ex lege, a procedere in modo da garantire che la documentazione del PUA Campardone venga effettivamente integrata in modo tale da consentire una rapida conclusione del relativo iter;
- 5) **Di fare espressa riserva** – come sopra ricordato – di intervenire – occorrendo per la miglior tutela del pubblico interesse - in via di autotutela, e quindi di ritirare anche la deliberazione consiliare n. 10/2008 di approvazione del PUA Campardone;
- 6) **Di incaricare** l'Ufficio Responsabile della notifica del presente atto alle parti interessate, ricordando che avverso lo stesso atto potranno essere proposti i rimedi giurisdizionali di legge, e cioè il ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 dal ricevimento di questo atto, o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da depositarsi entro il termine di giorni 120 sempre dal ricevimento di questo atto;
- 7) **Di dare atto** che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale – sottosezione "pianificazione e governo del territorio", ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **Di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) **Di dare atto** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 10) **Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: